



COMUNE DI MINUSIO

---

ORDINANZA MUNICIPALE  
*concernente la tassa sui cani*  
(del 19.01.2026)

---



## COMUNE DI MINUSIO

Il Municipio di Minusio , richiamati

- > l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987;
- > l'art. 4 della Legge sui cani (Lani) del 19.02.2008;
- > l'art. 4 del Regolamento sui cani (RCani) del 30.12.2025;
- > le Direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti la riscossione della tassa sui cani del 09.01.2026;

### *DECRETA:*

#### **art. 1 Tassa**

Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 90.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Minusio.

Il Comune riversa al Fondo per il soccorso animali e al Cantone gli importi previsti dall'art. 4a lett. a) + b) della Legge sui cani.

#### **art. 2 Debitore della tassa**

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

#### **art. 3 Modalità di riscossione**

La tassa viene riscossa annualmente e dev'essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi possono essere presentate al Municipio, che prenderà posizione con decisione formale.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

#### **art. 4 Rimedi di diritto ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

L'Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga ogni altra disposizione precedente.

(Ris. mun. N° 62)

Il Municipio

*Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16.02.2026 e il 18.03.2026*